

## **REGOLAMENTO**

### **L.R. 16/2023, ART. 6, C. 150 E SS.**

## **Contributo alle associazioni e società sportive non professionistiche con sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia e che, nei diversi sport di squadra, militano nei campionati femminili di serie A e B.**

### **Art. 1**

#### **(Finalità ed oggetto)**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione e l'erogazione di un contributo per l'attività delle associazioni e società sportive non professionistiche con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, che nei diversi sport di squadra militano nei campionati femminili non professionistici di serie A e B ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, commi da 150 a 156, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 16 (legge di stabilità 2024).
2. Per le finalità del comma 1, sono considerati i soli campionati di livello interregionale.

### **Art. 2**

#### ***(Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità)***

1. Possono fare domanda di contributo per le finalità dell'articolo 1 le associazioni e società sportive non professionistiche che hanno i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
  - a) la sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;
  - b) essere affiliate a una delle Federazioni sportive/ Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
  - c) partecipano al campionato di serie A o B femminile non professionistici di livello interregionale.

### **Art. 3**

#### **(Spese ammissibili)**

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1, sono ammissibili le seguenti spese:
  - a) tasse federali, iscrizioni e tasse gara per la stagione sportiva di riferimento
  - b) trasferte
  - c) utilizzo impianti
  - d) costi allenatori/staff

### **Art. 4**

#### **(Limiti e intensità dei contributi)**

1. La spesa ritenuta ammissibile deve essere compresa fra un minimo di 1.000,00 euro e un massimo di 30.000,00 euro per campionato di serie A e un minimo di 1.000,00 euro e un massimo di 20.000,00 euro per campionato di serie B.
2. I Contributi sono concessi nella misura del cento per cento della spesa ammissibile.
3. Per ogni soggetto possono essere finanziate le attività connesse esclusivamente all'anno sportivo successivo a quello di presentazione delle domande.

**Art. 5**  
**(Obblighi dei beneficiari)**

1. Le società beneficiarie del finanziamento devono promuovere il marchio collettivo regionale IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA.

**Art. 6**  
**(Criteri di riparto)**

1. Il riparto delle risorse finanziarie è effettuato in misura proporzionale, sulla base del budget complessivamente stanziato dall'Amministrazione regionale e dei preventivi di spesa presentati dalle associazioni e società sportive in sede di domanda e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

**Art. 7**  
**(Domande di finanziamento e  
valutazione domande)**

1. Le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilità, dalle associazioni e società di cui all'articolo 2 al Comitato regionale del C.O.N.I., a mezzo PEC su apposito modello predisposto dal Comitato, secondo le date riportate in apposito avviso.
1. Le domande sono valutate da una Commissione, composta da n. 5 membri, nominata con Delibera di Giunta del Comitato Regionale del C.O.N.I.
2. La Commissione è convocata entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.
3. La Commissione C.O.N.I. preposta, ultimata l'istruttoria, provvede a redigere l'elenco delle associazioni e società sportive beneficiarie con l'ammontare del contributo assegnato e trasmette il medesimo elenco alla Direzione centrale competente in materia di sport della Regione Friuli Venezia Giulia, nei termini previsti dall'articolo 6, commi 150 e seguenti della legge regionale 16/2023.

**Art. 8**  
**(Rendicontazione della spesa)**

1. Le associazioni e società sportive presentano il rendiconto delle spese sostenute entro il luglio dell'anno successivo a quello di concessione del contributo.
2. Le spese sono rendicontate fino all'ammontare complessivo del contributo concesso e devono rientrare nelle stesse tipologie di quelle indicate nel preventivo di cui alla domanda.
3. Ai fini della rendicontazione, i beneficiari presentano, a mezzo pec, apposito modello comprensivo dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa, e allegano tutta la documentazione di spesa.

**Art. 9**  
***(Rideterminazione dei contributi)***

1. Il contributo regionale è rideterminato qualora dal rendiconto relativo all'iniziativa finanziata emerga che:
  - a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
  - b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'importo del contributo rendicontato è superiore o almeno pari al 50 per cento del contributo concesso; in caso contrario si procede alla revoca dell'intero contributo.

**Art.10**  
***(Revoca dei contributi)***

1. Il contributo viene revocato nei seguenti casi:
  - a) Rendicontati oltre al termine fissato dall'articolo 8 comma 1 e 11 comma 2;
  - b) Rendicontato da un soggetto diverso dal beneficiario;
  - c) La cui spesa ammessa a rendicontazione sia inferiore al 50% del contributo concesso.
  - d) Quando uno o più atleti della società beneficiaria risultino positivi ai controlli anti doping durante lo svolgimento dell'anno agonistico.